

Presidio della Qualità

Linee Guida per l'ammissione ai CdS (LG ACdS)

Approvate dal PQA nella riunione del 4 dicembre 2023 e dal SA nella riunione del 15 dicembre 2023

Indice

Sommario	3
1. Corsi di Laurea.....	3
1.1. <i>Diplomi di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei ai fini dell'ammissione</i>	3
1.2. <i>Conoscenze richieste per l'accesso</i>	3
1.3. <i>Verifica del possesso delle conoscenze richieste per l'accesso e criteri di attribuzione e soddisfacimento degli OFA</i>	4
2. Corsi di Laurea Magistrale	6
2.1. <i>Classi di laurea o altri titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti idonei ai fini dell'ammissione</i>	6
2.2. <i>Requisiti curriculari richiesti per l'accesso</i>	6
2.3. <i>Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione</i>	7

Sommario

Le presenti Linee guida offrono indicazioni per la strutturazione dell'ammissione ai Corsi di Studio (CdS) di Universitas Mercatorum.

Nella prima parte sono riportate le indicazioni per la definizione del processo di ammissione ai Corsi di Laurea (CL) con riferimento, nell'ordine, a: diplomi di scuola secondaria superiore riconosciuti idonei ai fini dell'ammissione; conoscenze richieste per l'accesso; verifica del possesso delle conoscenze richieste; obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e modalità e criteri per il loro soddisfacimento.

Nella seconda parte sono riportate le indicazioni per la definizione del processo di ammissione ai Corsi Laurea Magistrale (CLM), con riferimento, nell'ordine, a: lauree riconosciute idonee ai fini dell'ammissione; requisiti curriculari richiesti per l'accesso; personale preparazione richiesta.

1. Corsi di Laurea

Tutti gli anni, generalmente tra gennaio e luglio, Universitas Mercatorum pubblica i bandi con le modalità di iscrizione al primo anno (immatricolazione) dei CdS.

Nei bandi sono riportati i requisiti di ammissione definiti dai CdS conformemente alla legge, in particolare:

1. i diplomi di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei ai fini dell'ammissione;
2. le conoscenze richieste per l'accesso;
3. le modalità di verifica e i criteri di valutazione del possesso delle conoscenze richieste per l'accesso, nonché i criteri di attribuzione e gestione degli OFA.

I Bandi specificano inoltre: date e modalità di svolgimento della prova di verifica, numero dei posti disponibili, criteri di valutazione e punteggi utili al superamento delle prove, indicazioni per i candidati con disabilità o DSA, informazioni sulle graduatorie, modalità di immatricolazione.

1.1. Diplomi di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei ai fini dell'ammissione

Ai sensi dell'art. 6 del DM 270/2004, per essere ammessi ad un CL occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

1.2. Conoscenze richieste per l'accesso

Come previsto dall'art. 6 del DM 270/2004 e specificato nella *Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici* del CUN, agli studenti che si immatricolano ai CdS è richiesta, ai fini dell'inserimento e del regolare progresso negli studi, una adeguata preparazione iniziale che può essere costituita da:

- conoscenze e capacità "trasversali" (tipicamente: cultura generale, comprensione verbale, capacità analitiche e di sintesi, capacità di logica); e/o

- conoscenze disciplinari, declinate nei bandi dei singoli CdS, e linguistiche.

Le conoscenze disciplinari e linguistiche richieste per l'accesso possono riguardare:

- conoscenze disciplinari che comunque sono oggetto del programma di almeno un insegnamento del primo anno di corso del CdS;
- conoscenze disciplinari che non sono oggetto del programma di alcun insegnamento del primo anno di corso del CdS;
- conoscenza della lingua inglese e conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri.

1.3. Verifica del possesso delle conoscenze richieste per l'accesso e criteri di attribuzione e soddisfacimento degli OFA

A seguito della domanda di immatricolazione è previsto un test di verifica (TdV) della preparazione di base, il cui esito non ha effetti sul processo di immatricolazione.

Il test è volto a verificare nozioni e abilità acquisite nel percorso formativo precedente. Sono garantiti gli appositi ausili e le misure compensative per gli studenti con disabilità certificata o con DSA.

Universitas Mercatorum stabilisce prima dell'inizio di ogni anno accademico il calendario dei TdV, che potranno essere organizzati anche su più turni e in diverse sessioni, comunque entro aprile dell'anno accademico di riferimento. Lo studente che intende iscriversi a un CdS può sostenere il TdV soltanto una volta nell'anno accademico.

Le modalità di verifica possono essere diverse per i diversi CdS.

Di norma, sono dispensati dal sostenimento del TdV coloro i quali:

- a) abbiano conseguito il diploma di maturità con una valutazione finale minima, specificata nel bando del corso di studio, che garantisca la possibilità di seguire con profitto gli insegnamenti del primo anno;
- b) siano in possesso di un titolo di studio universitario italiano (qualsiasi ordinamento e tipologia di laurea);
- c) già iscritti a un CdS di Universitas Mercatorum, abbiano chiesto il passaggio ad altro CdS di Universitas Mercatorum, a condizione di aver già sostenuto e superato la prova di verifica, ovvero adempiuto agli Obblighi Formativi Aggiuntivi, nel CdS di provenienza;
- d) abbiano chiesto il trasferimento da altro Ateneo ed abbiano ivi conseguito almeno 6 CFU nelle discipline indicate nel bando.

Con riferimento alle conoscenze e capacità *trasversali*, sono attribuiti OFA a tutti i candidati che si immatricolano avendo ottenuto un punteggio inferiore a quello per il quale o al di sopra del quale è riconosciuto il possesso delle conoscenze richieste. Per il soddisfacimento di tali OFA l'Ateneo organizza un ciclo di seminari finalizzati al potenziamento delle capacità trasversali oggetto della prova di verifica, da svolgersi entro la prima metà del primo semestre del primo anno di corso.

La partecipazione documentata ad almeno l'85% delle attività seminariali soddisfa gli OFA. Gli studenti che non verificano questo requisito potranno soddisfare gli OFA superando, entro il primo anno di corso, almeno uno degli esami di profitto degli insegnamenti del primo anno di corso.

Con riferimento alle conoscenze *disciplinari e linguistiche*, sono attribuiti OFA solo ai candidati che si immatricolano avendo ottenuto un punteggio inferiore a quello per il quale o al di sopra del quale è riconosciuto il possesso delle conoscenze richieste che non sono oggetto del programma di almeno un insegnamento del primo anno di corso del CdS. Infatti, la prova di verifica del possesso delle conoscenze richieste che sono oggetto del programma di almeno un insegnamento del primo anno di corso del CdS ha come scopi principali quelli di favorire l'autovalutazione degli studenti sul livello della loro preparazione, ai fini di una scelta consapevole del percorso formativo, e di fornire ai docenti una informazione utile sul livello di preparazione della coorte, di cui tener eventualmente conto nell'impostazione da dare, in particolare, alle prime lezioni del corso.

I candidati che si immatricolano avendo ottenuto un punteggio inferiore a quello per il quale o al di sopra del quale è riconosciuto il possesso delle conoscenze richieste in una o più tipologie di conoscenze disciplinari e linguistiche che non sono oggetto del programma di almeno un insegnamento del primo anno di corso sono ammessi con OFA in ciascuna delle tipologie di conoscenze disciplinari e linguistiche in cui hanno ottenuto un punteggio inferiore a quello minimo per l'accesso senza OFA.

I CdS devono mettere a disposizione degli studenti ammessi con OFA opportuni percorsi (corsi di formazione ad hoc, materiale didattico disponibile on-line per lo studio personale supportato da tutori, etc.) che prevedano una verifica finale.

Gli studenti ammessi con OFA possono soddisfarli superando la verifica finale o uno degli esami di profitto degli insegnamenti per i quali è esplicitamente richiesto il possesso delle conoscenze non riconosciute come possedute. Tali insegnamenti devono essere chiaramente indicati nel bando di ammissione.

Nel corso del primo anno gli studenti ammessi con OFA possono sostenere gli esami degli insegnamenti per i quali non è richiesto il possesso delle conoscenze non riconosciute come possedute. In ogni caso, per gli studenti che non abbiano ancora soddisfatto specifici OFA, prima della fine del primo anno di corso deve essere prevista una ulteriore e ultima verifica del soddisfacimento degli OFA, con le stesse modalità e gli stessi criteri di valutazione della verifica all'ammissione.

Gli OFA relativi a conoscenze *linguistiche* non precludono la possibilità di sostenere esami di profitto, ma devono in ogni caso essere colmati entro il primo anno di corso.

Gli studenti devono soddisfare gli OFA entro il primo anno di corso.

Al termine del primo anno di corso l'Ufficio competente dell'Ateneo fornisce ai CdS le seguenti informazioni:

- numero di studenti ammessi senza OFA;
- numero di studenti ammessi con OFA;
- numero di studenti ammessi con OFA che non hanno soddisfatto gli OFA entro il primo anno di corso;
- numero medio di CFU acquisiti dagli studenti al termine del primo anno di corso;
- numero medio di CFU acquisiti dagli studenti ammessi senza OFA al termine del primo anno di corso;
- numero medio di CFU acquisiti dagli studenti ammessi con OFA al termine del primo anno di corso.

Tali informazioni sono utili ai CdS sia per verificare l'adeguatezza del livello delle conoscenze richieste ai fini della progressione nella loro carriera degli studenti sia per

confrontare i risultati delle carriere degli studenti ammessi senza OFA e di quelli ammessi con OFA ai fini della valutazione dei risultati del CdS.

2. Corsi di Laurea Magistrale

Ai sensi dell'art. 6 del DM 270/2004, per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Ai fini dell'ammissione, i CLM devono pertanto stabilire:

1. le classi di laurea o altri titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti idonei ai fini dell'ammissione;
2. i requisiti curriculari richiesti per l'accesso;
3. i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti idonei ai fini dell'ammissione;
4. la personale preparazione richiesta e le relative modalità di verifica.

Tutte queste informazioni devono essere riportate nel Bando di ammissione.

2.1. *Classi di laurea o altri titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti idonei ai fini dell'ammissione*

Le classi di laurea riconosciute idonee per l'ammissione dovrebbero essere tutte quelle che ragionevolmente garantiscono il possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso.

I regolamenti didattici dovrebbero comunque prevedere la possibilità di essere ammessi anche a studenti in possesso di una qualunque laurea, dopo aver soddisfatto i requisiti curriculari richiesti per l'accesso. In questo caso, i regolamenti didattici dovrebbero garantire a detti studenti un servizio di orientamento per la definizione del miglior percorso finalizzato al soddisfacimento dei requisiti curriculari richiesti.

Al riguardo, conformemente alla *Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici* del CUN, se l'ordinamento didattico prevede la possibilità di iscriversi a studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, il CdS deve comunque garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, da perseguire, se necessario, anche con percorsi differenziati e comunque entro i 120 CFU.

Infine, una 'buona pratica' è quella di definire il *syllabus* delle conoscenze altamente raccomandate per poter frequentare con profitto il CLM.

2.2. *Requisiti curriculari richiesti per l'accesso*

Di norma, i requisiti curriculari richiesti per l'accesso devono essere stabiliti con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti della/e classi di CdS riconosciute idonee ai fini dell'ammissione.

2.3. Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

Ai fini della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, i CLM devono definire:

- in che cosa consiste la personale preparazione richiesta;
- le modalità di svolgimento della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione;
- i criteri di valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione.

I CLM possono stabilire particolari requisiti curriculari per specifici indirizzi all'interno di una stessa classe di laurea.

Riguardo alla verifica dell'adeguatezza della preparazione, i CLM possono definire diverse modalità, purché coerenti con quanto disposto dalla normativa statale e con le indicazioni del CUN. A titolo indicativo e non esaustivo, possono ad esempio stabilire che il conseguimento di una determinata laurea triennale con votazione finale superiore a una certa soglia sia accettabile e sufficiente; non sono invece ammissibili modalità di verifica che richiedano "lettere motivazionali" o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente.

Nella verifica dell'adeguatezza della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.